

STATUTO**DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA****"LEGAMBIENTE BASILICATA APS"**

COSTITUZIONE E SCOPI**Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Legambiente Basilicata APS", Associazione di Promozione Sociale.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

Legambiente Basilicata ha sede legale nel Comune di Potenza, attualmente al viale Firenze n. 60/C.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa invece dall'Assemblea Regionale dei Soci.

È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera dell'Assemblea

	Regionale dei Soci.	
	Legambiente Basilicata ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori e ai	
	principi statutari di Legambiente Nazionale, di cui è a tutti gli effetti articola-	
	zione associativa territoriale su scala regionale.	
	Art. 3 - Autonomia e assenza di scopi di lucro	
	È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria,	
	ovvero di tutela economica degli associati.	
	L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indiretta-	
	mente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al net-	
	to delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno	
	utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello	
	svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saran-	
	no svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, consistenti in particolare nella tutela, salvaguardia e pro-	
	mozione dell'ambiente e del paesaggio, attraverso l'esercizio, in via princi-	
	pale, delle attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi, di seguito indicate.	
	Art. 4 - Attività d'interesse generale	
	L'Associazione è costituita al fine di svolgere, impiegando in modo prevalen-	
	te l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli	
	enti associati:	
	a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	

	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli ani-	
	mali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.	
	281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sen-	
	si dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018;	
	b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
	gio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive	
	modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n.	
	117/2017;	
	c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lette-	
	ra h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'in-	
	teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legi-	
	slativo n. 117/2017;	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, cultura-	
	le o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n.	
	117/2017;	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del	
	Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, così come	
	previsto dall'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi	

	dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.	
	141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Le-	
	gislativo n. 117/2017;	
	l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto	
	Legislativo n. 117/2017;	
	m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziati-	
	ve, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della leg-	
	ge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, com-	
	ma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w)	
	del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimi-	
	nalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n.	
	117/2017.	
	Art. 5 - Modalità per il raggiungimento delle finalità	
	L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, ope-	
	ra attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, iniziative di par-	
	tecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di	
	pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d'informazione e formazio-	
	ne, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di	
	iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le	
	seguenti attività:	

	a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;	
	b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;	
	c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;	
	d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;	
	e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;	
	f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;	
	g) sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;	
	h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;	
	i) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);	
	l) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna;	

	na, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi ur-	
	bani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazio-	
	nali e internazionali vigenti;	
	m) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini,	
	al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le ri-	
	sorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a pu-	
	ro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeolo-	
	gico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschi-	
	mento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e in-	
	dustrializzate, alla prevenzione degli incendi;	
	n) sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed asso-	
	ciazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servi-	
	zi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e	
	d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente,	
	nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;	
	o) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli am-	
	bienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei	
	cambiamenti climatici;	
	p) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conserva-	
	zione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del-	
	la regione;	
	q) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, ga-	
	re pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;	
	r) promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori,	
	di formazione, prevenzione e d'intervento in emergenza in ambito di prote-	

	zione civile;	
	s) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e	
	di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi	
	personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco,	
	intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali de-	
	putati a riconoscere e finanziare tale attività;	
	t) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;	
	u) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, spe-	
	rimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguar-	
	dia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e	
	sull'educazione all'ecologia;	
	v) gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla So-	
	stenibilità (CEAS) e similari;	
	z) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento	
	dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana,	
	all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, natu-	
	rali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo	
	endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di	
	sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzi-	
	no le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori	
	ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al mi-	
	glioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita	
	e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o o-	
	rientamento sessuale;	
	aa) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e	

	contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;	
	bb) promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;	
	cc) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;	
	dd) contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:	
	ee) organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;	
	ff) promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;	
	gg) valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promuovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;	
	hh) promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.	
	Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e	

	modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di leg-	
	ge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla co-	
	stituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comun-	
	que volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici	
	e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;	
	compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contribu-	
	ti e mutui.	
	Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella	
	composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cari-	
	che elettive e componenti al genere meno rappresentato.	
	E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quel-	
	le sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse,	
	il tutto nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli	
	enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Set-	
	tore e sue successive modifiche ed integrazioni.	
	L'Associazione può, in caso di particolare necessità, e previa delibera moti-	
	vata del Direttore, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri membri e prevedere rim-	
	borsi delle spese documentate, nonché avvalersi dell'opera di volontari.	
	Il Direttore può, altresì, affidare a professionisti (interni o esterni alla Asso-	
	ciazione) mansioni e/o incarichi inerenti il conseguimento delle finalità sta-	
	tutarie.	
	Fermo restando il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in	

	maniera indiretta, nel caso in cui l'Associazione si avvalga dei soggetti di cui	
	ai commi precedenti, agli stessi potrà essere rimborsata, dietro presentazio-	
	ne di regolare documentazione nel quali sono dettagliate le singoli voci, le	
	spese effettivamente sostenute; inoltre a chi svolge l'attività di volontario si	
	applica l'art. 17 del Codice del Terzo Settore.	
	In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per	
	cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto	
	di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.	
	Art. 6 - Attività diverse	
	L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposi-	
	to Decreto Ministeriale, attività diverse rispetto a quelle d'interesse genera-	
	le di cui all'art. 4 del presente Statuto, a condizioni che esse siano seconda-	
	rie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle	
	d'interesse generale può essere assunta dall'Assemblea Regionale dei Soci	
	nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.	
	Art. 7 - Volontari e attività di Volontariato	
	I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazio-	
	ne e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o	
	non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni	
	e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché	

	per la responsabilità civile verso terzi.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettiva-	
	mente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, pre-	
	via autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria	
	attività volontaria.	
	Per quanto non espressamente disposto, si rinvia alle disposizioni contenu-	
	te in materia nel Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO	
	Art. 8 - Soci	
	Sono soci di Legambiente Basilicata APS tutti i Circoli di Legambiente (da a-	
	ddesso in poi Soci-Circoli) presenti nel territorio regionale che abbiano già ot-	
	tenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale, e il Servizio di Vigilanza Am-	
	bientale di Legambiente Basilicata APS, se presente. La base associativa de-	
	ve essere composta da un numero minimo di 3 (tre) Soci-Circoli, costituiti	
	come associazioni di promozione sociale, e può comprendere Soci-Circoli	
	costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto	
	che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% (cinquanta per cen-	
	to) del totale dei Soci-Circoli costituiti come associazioni di promozione so-	
	ciale.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della	

	quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
	La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Di-	
	rettivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione, entro il	
	termine di 60 (sessanta) giorni, secondo criteri ispirati a principi di imparzia-	
	lità e non discriminazione, con adeguata motivazione.	
	Potranno essere ammessi come soci tutti coloro che condividano le finalità	
	culturali dell'Associazione e si impegnino al perseguimento delle stesse nel-	
	l'ambito dell'Associazione medesima.	
	Per acquisire la qualifica di Associato, oltre a quanto sopra disposto, il ri-	
	chiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:	
	- se persona fisica:	
	maggiore età e pieno godimento di diritti civili; se minorenne, la domanda	
	di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità	
	genitoriale sul medesimo;	
	- se ente, impresa, persona giuridica o altro organismo diverso dalla perso-	
	na fisica:	
	assenza di condanne penali passate in giudicato e, in caso di imprese/so-	
	cietà, assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di istanze di ammissio-	
	ne a procedure concorsuali.	
	La delibera del Consiglio Direttivo sull'accoglimento va comunicata all'asso-	
	ciato e annotata sul libro dei soci. L'associato ha diritto di voto, per il trami-	
	te dei propri delegati, dal momento dell'accoglimento della domanda di i-	
	scrizione.	
	Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto en-	
	tro 60 (sessanta) giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro	

	soci, è sindacabile e la stessa sarà assunta nel rispetto del principio di demo-	
	craticità e non discriminazione. L'interessato potrà presentare ricorso entro	
	i successivi 60 (sessanta) giorni all'Assemblea Regionale dei Soci o altro or-	
	gano eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella	
	sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento	
	di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione	
	all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la re-	
	voca dell'affiliazione dello stesso Socio-Circolo.	
	I Soci-Circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a ver-	
	sare annualmente la quota associativa.	
	L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo	
	escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita	
	associativa. È prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'i-	
	scrizione.	
	La qualità di Socio-Circolo si perde:	
	I) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;	
	II) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	III) per esclusione.	
	Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi	
	membri e dandone immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo. Per-	
	dono la qualità di socio per esclusione i Soci-Circoli che tengano condotte o	
	comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, delle	
	norme statutarie o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obietti-	
	vi sociali.	
	Il Socio-Circolo escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso	

	all'Assemblea Regionale dei Soci, che si pronuncerà alla prima seduta utile.	
	In caso di comprovata urgenza, l'Ufficio di Presidenza di Legambiente Basili-	
	cata APS può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio. Ta-	
	le decisione andrà ratificata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi entro i	
	successivi 60 (sessanta) giorni, che delibererà sull'esclusione del So-	
	cio-Circolo. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione, il Con-	
	siglio Direttivo dovrà darne immediata comunicazione scritta al So-	
	cio-Circolo escluso, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60	
	(sessanta) giorni all'Assemblea Regionale dei Soci o ad altro organo eletto	
	dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima se-	
	duta utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Con-	
	siglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione scritta all'Assemblea	
	dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dell'affi-	
	liazione dello stesso Socio-Circolo.	
	I Soci-Circoli espulsi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno	
	essere riammessi, pagando una quota d'iscrizione.	
	La perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio-Circolo comporta	
	in ogni caso l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche	
	sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.	
	Tutti i provvedimenti emessi sulla base del presente articolo sono adottati	
	in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa	
	congrua, documentata e ragionevole motivazione.	
	Rimane ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi	
	dal giorno dell'adozione, o degli eventuali reclami, come sopra disciplinati,	
	della deliberazione impediente l'assunzione o comportante la decadenza	

	della qualità di Associato.	
	Art. 9 - Diritti e doveri dei soci	
	Tutti i soci hanno eguali diritti e obblighi.	
	Inoltre i soci hanno:	
	- diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufrui-	
	re di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associa-	
	zione;	
	- diritto di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati, che	
	hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;	
	- diritto di recedere dall'Associazione.	
	I Soci-Circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza	
	da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 (venti) giorni prima della data	
	della consultazione medesima.	
	I Soci-Circoli hanno altresì l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme	
	dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli	
	organi sociali.	
	Art. 10 - Organi associativi	
	Sono organi di Legambiente Basilicata APS:	
	a) Assemblea Regionale dei Soci;	
	b) Consiglio Direttivo;	
	c) Presidente;	
	d) Direttore;	
	e) Ufficio di Presidenza;	
	f) Organo di Controllo;	
	g) Revisore legale dei conti.	

	Art. 11 - Assemblea Regionale dei Soci	
	L'Assemblea Regionale dei Soci è organo deliberante di Legambiente Basilicata APS ed è presieduta dal Presidente in carica. I Soci-Circoli partecipano	
	all'Assemblea Regionale dei Soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:	
	- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Socio-Circolo;	
	- uno nominato dall'Assemblea dei Soci del Socio-Circolo o da altro organo	
	eletto dall'assemblea stessa.	
	Sono membri di diritto dell'Assemblea Regionale dei Soci il Presidente e il	
	Direttore.	
	Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Regionale dei Soci	
	Sono compiti dell'Assemblea Regionale dei Soci:	
	a) promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente Basilicata;	
	b) promuovere il confronto all'interno del corpo associativo costituito dagli aderenti a Legambiente nei diversi livelli presenti in Regione Basilicata, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto di tutti i Soci-Circoli, anche attraverso una consulta regionale che promuova la partecipazione e il dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente;	
	c) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	d) discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;	
	e) approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;	
	f) proporre e/o approvare le modifiche dello Statuto regionale;	
	g) confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclu-	

	sione dei Soci-Circoli secondo quanto previsto dall’art.8 del presente Statu-	
	to;	
	h) emanare e approvare regolamenti in esecuzione al presente Statuto,	
	nonché ogni altro atto necessario al buon andamento dell'associazione già	
	predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	i) nominare e revocare il Presidente e il Direttore;	
	l) nominare e revocare i componenti dell’Ufficio di Presidenza;	
	m) modificare la denominazione sociale;	
	n) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;	
	o) nominare e revocare l’Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;	
	p) eleggere i delegati regionali al Congresso Nazionale di Legambiente;	
	q) eventualmente nominare e revocare il Comitato Scientifico e il Centro di	
	Azione Giuridica (CEAG), qualora costituiti;	
	r) approvare il regolamento che norma il funzionamento dell’Assemblea;	
	s) deliberare sulla realizzazione di attività diverse fatta salva l’indicazione di	
	altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;	
	t) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sen-	
	si dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di respon-	
	sabilità nei loro confronti;	
	u) istituire eventuali altre sedi secondarie dell’Associazione;	
	z) deliberare su ogni altro compito attribuito dalla legge e dal presente Sta-	
	tuto.	
	Art. 13 - Modalità di convocazione dell'Assemblea Regionale dei Soci e	
	sue deliberazioni	
	L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente ogni	

	qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da alme-	
	no 1/10 (un decimo) degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo, nella seduta per convocare l'Assemblea Regionale dei	
	Soci, delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda	
	convocazione.	
	Le Assemblee sono convocate tramite affissione presso la sede legale e co-	
	municazioni scritte spedite per via telematica almeno 10 (dieci) giorni pri-	
	ma del giorno previsto.	
	La convocazione deve contemplare il giorno, l'ora, la sede della seduta, l'or-	
	dine del giorno coi punti oggetto del dibattito, nonché la data dell'e-	
	ventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno	
	un giorno dalla prima.	
	L'Assemblea Regionale dei Soci può essere costituita in forma ordinaria e	
	straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con	
	la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, mentre in seconda con-	
	vocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita	
	l'espressione del voto per delega. A ciascun delegato può essere conferita	
	un massimo di una delega, proveniente dallo stesso Socio-Circolo. Le delibe-	
	razioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 a-	
	prile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di comprovata ne-	
	cessità e/o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipa-	
	ta, comunque entro e non oltre il 30 giugno.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che	

	riguardano le loro precipue responsabilità, i Consiglieri del Direttivo non	
	hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si pro-	
	cede mediante voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente eseguti-	
	ve e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito, appositamen-	
	te sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Le delibere	
	assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci	
	giorni che seguono l'Assemblea.	
	L’Assemblea straordinaria viene convocata:	
	I) per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e	
	scissione dell’Associazione;	
	II) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del pa-	
	trimonio.	
	Per le delibere di cui sopra occorre, in ogni caso, presenza e il voto favore-	
	vole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.	
	Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delega-	
	ti il cui Socio-Circolo sia in regola con il versamento della quota associativa	
	dell’anno in corso.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presiedu-	
	ta da persona appositamente designata dall'Assemblea Regionale dei Soci.	
	L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispet-	
	tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzan-	
	te;	

	b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	I verbali delle adunanze dell'Assemblea sono redatti dal segretario e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente.	
	Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi dell'intervento di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo, questi, da segretario. L'intervento del Notaio sarà sempre necessario per verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.	
	Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.	
	Art. 14 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e	

	di voto	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo associativo responsabile, nell'ambito delle li-	
	nee programmatiche definite dall'Assemblea Regionale dei Soci, della ge-	
	stione e dell'amministrazione. Rimane in carica quattro anni e comunque si-	
	no alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consi-	
	glio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è	
	composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di 7 (sette) e	
	un massimo di 21 (ventuno), compresi il Presidente e il Direttore, eletti dal-	
	l'Assemblea Regionale dei Soci e individuati tra gli iscritti dei Soci-Circoli di	
	Legambiente Basilicata APS.	
	Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del	
	Consiglio Direttivo, gli stessi saranno sostituiti, su proposta del Consiglio Di-	
	rettivo stesso, dall'Assemblea Regionale dei Soci.	
	Il Consiglio Direttivo di Legambiente Basilicata APS può proporre all'Assem-	
	blea Regionale dei Soci, con parere motivato, nuovi membri in aumento fi-	
	no ad un massimo di 1/8 (un ottavo) rispetto ai componenti del Consiglio in	
	carica. I membri in aumento dovranno comunque essere eletti dall'Assem-	
	blea Regionale dei Soci.	
	La carica di Consigliere si perde:	
	I) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta indirizzata al	
	Consiglio Direttivo;	
	II) per revoca da parte dell'Assemblea Regionale dei Soci, a seguito di com-	
	portamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, e/o per persistenti	
	violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento ri-	
	tenuto lesivo degli interessi dell'Associazione;	

	III) per perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause già previste dall'art.8 del presente Statuto.	
	Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni viene convocata l'Assemblea Regionale dei Soci affinché si provveda all'elezione dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.	
	L'incarico dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.	
	Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	

	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visio-	
	nare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Diret-	
	tivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.	
	Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presiden-	
	te e dal Segretario.	
	Le riunioni sono valide quando presenzia la maggioranza dei Consiglieri. Le	
	deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza degli intervenuti. Il Consi-	
	glio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.	
	Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del	
	programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla	
	competenza dell'Assemblea Regionale dei Soci.	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	a) attuare, direttamente o mediante delega all'Ufficio di Presidenza, tutti gli	
	atti di ordinaria amministrazione;	
	b) attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;	
	c) attuare, direttamente o mediante delega all'Ufficio di Presidenza, le deci-	
	sioni dell'Assemblea Regionale dei Soci e definire e perseguire gli obiettivi	
	associativi di Legambiente Basilicata APS;	
	d) amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di	
	bilancio riservate all'Assemblea Regionale dei Soci;	
	e) svolgere un'azione di controllo dell'ordinaria amministrazione posta in	
	essere dall'Ufficio di Presidenza;	

	f) approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e	
	al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo, apertura di conti correnti, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e	
	postali;	
	g) eleggere e revocare, tra i propri componenti, eventualmente l'Ammini-	
	stratore;	
	h) predisporre per l'Assemblea Regionale dei Soci il programma annuale di	
	attività;	
	i) presentare annualmente all'Assemblea Regionale dei Soci per l'approva-	
	zione il bilancio consuntivo;	
	l) approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;	
	m) conferire procure generali e speciali;	
	n) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribu-	
	zioni;	
	o) proporre all'Assemblea Regionale dei Soci i regolamenti per il funziona-	
	mento dell'Associazione e degli organi sociali;	
	p) ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;	
	q) ratificare e/o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presiden-	
	te;	
	r) deliberare in ordine all'esclusione dei soci;	
	s) determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per	
	il loro versamento;	
	t) deliberare la convocazione dell'Assemblea Regionale dei Soci;	
	u) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	v) eleggere, qualora istituito dall'Assemblea Regionale dei Soci, la Presiden-	

	za del Centro di Azione Giuridica regionale (CEAG), che coordina le attività	
	dei suoi componenti ai sensi del regolamento generale del CEAG;	
	z) eleggere, qualora istituito dall'Assemblea Regionale dei Soci, la Presiden-	
	za del Comitato Scientifico, e nominare i suoi componenti;	
	aa) deliberare sull'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso	
	comune.	
	Art. 16 - Il Presidente	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di	
	fronte a terzi e in giudizio. È eletto dall'Assemblea Regionale dei Soci tra gli	
	iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Basilicata APS, rimane in carica quat-	
	tro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il re-	
	golare funzionamento.	
	Il Presidente convoca e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea Regionale dei Soci e degli altri organi dell'associazione. Adotta, in caso	
	di necessità, atti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ra-	
	tifica del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può movimentare conti correnti bancari e richiedere con deli-	
	bera del Consiglio Direttivo la loro apertura, come quella di fideiussioni, lea-	
	sing e affidamenti bancari e, con delibera dell'Assemblea Regionale dei So-	
	ci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobi-	
	liare e richiedere mutui ipotecari.	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Diretto-	
	re. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Di-	
	rettivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	L'incarico di Presidente è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e	

	documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distri-	
	buzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.	
	Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	La carica di Presidente si perde per:	
	I) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Diretti-	
	vo;	
	II) revoca da parte dell'Assemblea Regionale dei Soci, a seguito di un com-	
	portamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti viola-	
	zioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo	
	degli interessi dell'Associazione;	
	III) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più del-	
	le cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.	
	Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore o, in subordine, il Consi-	
	gliere anagraficamente più anziano, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui	
	è stata formalizzata la cessazione, dovrà convocare l'Assemblea Regionale	
	dei Soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino a tale	
	data, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo	
	svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art. 18 - Il Direttore	
	Il Direttore è nominato dall'Assemblea Regionale dei Soci, tra gli iscritti dei	
	Soci-Circoli di Legambiente Basilicata APS, rimane in carica quattro anni ed	
	è rieleggibile.	
	Il Direttore coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, ha la re-	
	sponsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge	
	tutti i compiti che gli sono assegnati dall'Assemblea Regionale dei Soci e dal	

	Consiglio Direttivo.	
	Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordi-	
	na, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale e i Circoli soci di Le-	
	gambiente Basilicata.	
	In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Direttore	
	lo sostituisce. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore rappre-	
	senta legalmente l'associazione, limitandosi allo svolgimento delle attività	
	di ordinaria amministrazione.	
	Qualora si renda necessario, in via suppletiva, il Direttore potrà essere chia-	
	mato dai rispettivi Organi Sociali a svolgere il ruolo di Segretario dell'Assem-	
	blea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.	
	L'Assemblea Regionale dei Soci può revocare il Direttore a seguito di un	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti vio-	
	lazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo	
	degli interessi dell'Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Diret-	
	tore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio	
	Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	L'incarico di Direttore è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e	
	documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distri-	
	buzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.	
	Art. 19 - L'Ufficio di Presidenza	
	L'Ufficio di Presidenza è eletto dall'Assemblea Regionale dei Soci e rimane	
	in carica per la durata di quattro anni. È composto da un minimo di 3 (tre) fi-	
	no a un massimo di 5 (cinque) componenti. Il Presidente e il Direttore sono	
	componenti di diritto dell'Ufficio di Presidenza. Le decisioni dell'Ufficio di	

	Presidenza sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi	
	componenti.	
	Art. 20 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza	
	L'Ufficio di Presidenza affianca il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle	
	loro funzioni e, in particolare, indirizza e coordina le attività associative.	
	In particolare, l'Ufficio di Presidenza:	
	a) realizza su delega del Consiglio Direttivo eventuali attività inerenti gli in-	
	dirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea Regionale dei Soci;	
	b) svolge su delega del Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria ammini-	
	strazione dell'Associazione;	
	c) esprime pareri in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, de-	
	mandando al Direttore gli atti giuridici conseguenti;	
	d) predispone per il Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina dell'Am-	
	ministratore, il bilancio consuntivo;	
	g) in caso di comprovata urgenza, può decidere la sospensione immediata	
	della qualifica di socio;	
	f) svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 21 - Amministratore	
	Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare l'Amministratore.	
	L'Amministratore, qualora nominato, avrà il compito di predisporre il bilan-	
	cio consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.	
	L'Amministratore avrà, inoltre, il compito della gestione finanziaria dell'As-	
	sociazione.	
	L'incarico di Amministratore è gratuito, salvo il rimborso delle spese soste-	
	nute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto	

	di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.	
	Art. 22 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico, qualora istituito dall'Assemblea Regionale dei Soci, è	
	organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Basilicata APS, opera in	
	autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comita-	
	to Scientifico nazionale di Legambiente. Ne fanno parte studiosi ed esperti	
	dei vari settori e delle varie discipline ambientali che si riconoscono nei va-	
	lori e nelle finalità dell'Associazione, contenuti nel presente Statuto.	
	Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti	
	del Comitato, che rimangono in carica quattro anni.	
	Le attività del Comitato Scientifico, così come le sue modalità organizzative,	
	sono definite e disciplinate da apposito regolamento.	
	L'incarico di componente il Comitato Scientifico è gratuito, salvo il rimborso	
	delle spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio e salvo comun-	
	que il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.	
	Art. 23 - Centro di Azione Giuridica (CEAG)	
	Il Centro di Azione Giuridica, qualora istituito dall'Assemblea Regionale dei	
	Soci, è organismo di consulenza e coordinamento delle iniziative giudiziarie	
	e legali di Legambiente Basilicata. Esso è, inoltre, luogo di studio ed elabora-	
	zione che si pone al servizio dei soci di Legambiente Basilicata APS per la	
	consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e	
	dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti	
	normativi e dei diversi procedimenti amministrativi.	
	Ne fanno parte avvocati, giuristi e operatori del diritto che condividono i va-	
	lori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito e alle finalità del pre-	

	sente Statuto.	
	Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi diri-	
	genti dell'Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base di un proprio re-	
	golamento.	
	Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza, che rimane in carica quattro	
	anni.	
	Le attività del CEAG, così come le sue modalità organizzative, sono definite	
	e disciplinate da apposito regolamento.	
	L'incarico di componente il Centro di Azione Giuridica (CEAG) è gratuito, sal-	
	vo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio e	
	salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di	
	gestione.	
	Art. 24 - Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA)	
	Il Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA), qualora istituito dall'Assemblea Re-	
	gionale dei Soci, è un Socio-Circolo tematico di Legambiente Basilicata APS,	
	che gestisce e coordina le attività di vigilanza ambientale sul territorio regio-	
	nale, con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.	
	La vigilanza ambientale dell'associazione si esplica a livello territoriale attra-	
	verso i Raggruppamenti di guardie ecologiche volontarie di Legambiente, in	
	collegamento con gli organismi dirigenti regionali e locali dell'associazione,	
	secondo modalità definite e disciplinate da apposito regolamento.	
	L'incarico di componente il Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA) è gratui-	
	to, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'uf-	
	ficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o a-	
	vanzi di gestione.	

	Art. 25 - Libri sociali	
	L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei	
	Soci;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza.	
	L'Associazione deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazio-	
	ni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.	
	L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.	
	L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la lo-	
	ro attività in modo non occasionale.	
	FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE	
	Art. 26 - Incompatibilità e limiti delle cariche	
	La candidatura e l'elezione in organismi di rappresentanza istituzionale di	
	Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Parlamento è incompatibi-	
	le con la carica di delegato dell'Assemblea Regionale dei Soci, di membro	
	del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Direttore e di componente dell'Uffi-	
	cio di Presidenza. Pertanto, la candidatura o l'elezione comportano la deca-	
	denza immediata da qualsiasi carica sociale in essere e l'impossibilità di can-	
	didarsi a qualsiasi organo associativo.	
	Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente Basi-	
	licata e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre	
	organizzazioni politiche di livello regionale, riferiti a: Presidente, Direttore e	

	Consiglio Direttivo.	
	Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile preve-	
	dere deroghe, qualora venga avanzata richiesta motivata dall'interessato al	
	Consiglio Direttivo e concessa da quest'ultimo per ragioni ben comprovate.	
	Si considerano, inoltre, in situazione d'incompatibilità coloro che, per conto	
	proprio o di terzi, abbiano interessi il cui soddisfacimento comporti il sacrifi-	
	cio e/o la contrazione degli interessi associativi.	
	Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Con-	
	siglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e delibe-	
	razioni dell'Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell'Uffi-	
	cio di Presidenza sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.	
	Art. 27 - Relazioni associative con Legambiente Nazionale	
	Legambiente Basilicata APS aderisce alla rete territoriale di Legambiente di	
	cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legam-	
	biente (Cigno verde con la scritta LEGAMBIENTE nera sottostante) e di rap-	
	presentare l'associazione a livello regionale. Con l'adesione, che viene rin-	
	novata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente	
	Nazionale, Legambiente Basilicata APS s'impegna a rispettare quanto stabi-	
	lito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali in materia di relazioni associa-	
	tive, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e	
	confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Basilicata	
	APS, inoltre, condivide i valori associativi, le pratiche del lavoro territoriale,	
	la solidarietà sociale e le finalità ultime di politica ambientale dell'Associa-	
	zione.	
	Legambiente Nazionale ha il compito e la responsabilità di verificare il ri-	

	spetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita as-	
	sociativa.	
	In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, del-	
	le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazio-	
	nale e/o in caso di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'asso-	
	ciazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta moti-	
	vata della Segreteria Nazionale, il Presidente Regionale è tenuto a convoca-	
	re, entro massimo 30 (trenta) giorni, l'Assemblea Regionale dei Soci di Le-	
	gambiente Basilicata APS, al fine di deliberare sull'eventuale scioglimento	
	dei propri organismi direttivi.	
	Qualora non si proceda alla convocazione dell'Assemblea, gli organismi re-	
	gionali dell'Associazione s'intendono formalmente decaduti.	
	La Segreteria Nazionale, alla prima riunione utile, successiva alla decadenza	
	o al provvedimento di scioglimento, designa un coordinatore regionale, che	
	ha il compito di garantire la continuità operativa di Legambiente Basilicata	
	APS e di convocare l'Assemblea Regionale dei Soci per l'elezione dei nuovi	
	organismi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento	
	di scioglimento.	
	Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresen-	
	tanza legale dell'Associazione, di cui all'art. 15, e cessa la carica con l'elezio-	
	ne dei nuovi organismi direttivi di Legambiente Basilicata APS.	
	Qualora l'Assemblea Regionale dei Soci non dovesse deliberare lo sciogli-	
	mento dei propri organismi direttivi, Legambiente Nazionale potrà interve-	
	nire attraverso la propria Assemblea dei Delegati adottando i provvedimen-	
	ti urgenti del caso e/o ritirando l'affiliazione.	

	Art. 28 - Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori	
	Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni e i dispositivi dell'art. 16 del Codice medesimo.	
	Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all'incremento del patrimonio.	
	Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.	
	Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attività associative.	
	È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni, associazioni o enti che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle re-	

	sponsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti,	
	per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esi-	
	genze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini del-	
	lo svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e presta-	
	zioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scienti-	
	fica di particolare interesse sociale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni econo-	
	miche, siano superiori al loro valore normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di	
	quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano	
	erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi	
	direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituisca-	
	no l'oggetto dell'attività di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finan-	
	ziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,	
	superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite	
	può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche	

	sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione si procede ai sensi di quanto dispo-	
	sto dalla vigente normativa in materia e dal presente Statuto.	
	L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo	
	svolgimento delle proprie attività da:	
	a) le quote associative e i beni con esse acquistati;	
	b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai soci o	
	da terzi;	
	c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanzia-	
	mento;	
	d) attività di raccolta fondi;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) proventi da attività d’interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del	
	Codice del Terzo Settore;	
	g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle	
	altre norme vigenti in materia;	
	h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	i) altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi	
	principi e le finalità dell’Associazione.	
	L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiun-	
	gimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati, Istituzioni e/o	
	Enti pubblici.	
	L'Associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai suoi So-	
	ci-Circoli, in quanto essi sono dotati di propria e piena autonomia patrimo-	
	niale, amministrativa, gestionale e contabile.	

	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione,	
	i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.	
	Delle obbligazioni assunte, rispondono, personalmente e solidalmente, le	
	persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti	
	da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.	
	Art. 30 - Esercizio sociale e Bilancio	
	L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni e-	
	sercizio sociale l'Assemblea Regionale dei Soci approva il Bilancio consunti-	
	vo entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o	
	impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e	
	non oltre il 30 giugno.	
	Il Bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finan-	
	ziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferio-	
	ri al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (attual-	
	mente di 220.000,00 euro).	
	In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazio-	
	ne, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Bilancio d'esercizio, forma-	
	to dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei	
	proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le	
	poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le moda-	
	lità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il Bi-	
	lancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previ-	
	sto dalla normativa vigente in materia. Il Bilancio consuntivo viene presen-	
	tato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Regionale dei Soci per la sua di-	

		scussione e approvazione.	
		Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea Regionale dei Soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
		Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.	
		Per quanto non espressamente disposto, si rinvia alle disposizioni contenute in materia nel Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.	
		GARANZIE E SCIOGLIMENTO	
		Art. 31 - Organo di Controllo	
		L'Assemblea Regionale dei Soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea Regionale dei Soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea Regionale dei Soci si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra	

	indicate.	
	In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l'art.	
	2399 del Codice Civile in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rielet-	
	to.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, oltre	
	che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferi-	
	mento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualo-	
	ra applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre	
	il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipua-	
	mente incaricato della revisione legale dei conti.	
	L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osser-	
	vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particola-	
	re riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e	
	ss.mm.ii.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine	
	possono chiedere notizie agli amministratori dell'Associazione circa l'anda-	
	mento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.	
	Art.32 - Revisione Legale dei conti	
	L'Assemblea Regionale dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui	
	all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Lega-	
	le dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.	
	Il Revisore Legale dei conti può coincidere con l'Organo di Controllo, qualo-	

	ra in quest'ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto	
	nell'apposito Registro dei Revisori legali. Il Revisore Legale dei conti, qualo-	
	ra nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.	
	Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la	
	gestione amministrativo/contabile dell'associazione, di esaminare in via	
	preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento	
	ai medesimi.	
	Il Revisore Legale dei conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo, sia pure senza diritto di voto.	
	L'eventuale attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi	
	verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere ri-	
	portate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.	
	Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Basilicata	
	APS sono deliberati dall'Assemblea Regionale dei Soci, convocata in forma	
	straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.	
	Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimen-	
	to dell'Associazione o in caso di perdita per qualsiasi causa della qualifica di	
	Ente del Terzo Settore, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando	
	l'esclusione di ogni finalità lucrativa, nomina uno o più liquidatori e l'even-	
	tuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto su indicazione del-	
	l'Assemblea, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del	
	Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti	
	del Terzo Settore che perseguano finalità e svolgano analoghe attività di in-	
	teresse generale, il tutto in conformità a quanto prescritto dagli articolo 9 e	

45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 34 - Fonti normative

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, nonchè alle leggi vigenti in materia e comunque a tale Ente applicabile in via interpretativa.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione nello stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 n. 117, e sue successive modifiche ed integrazioni, cesseranno di avere efficacia a far data dalla iscrizione al competente ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sottoscritto:

ANTONIO LANORTE

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)